

PRIMO PIANO

Inps, Boeri vuole la riforma

Le commissioni Lavoro di Camera e Senato si dovranno esprimere in queste ore sulla nomina di Tito Boeri a presidente dell'Inps.

Il professore ha fatto sapere che qualora ottenesse un parere negativo ritirerebbe la propria disponibilità a ricoprire la carica.

Il voto dei parlamentari è tuttavia un rito consultivo che non può bloccare la nomina del governo: d'altra parte, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha confermato ieri la fiducia a Boeri e oggi, a margine del Forum Lavoro organizzato dai consulenti del lavoro, la disponibilità a varare la riforma della governance dell'Istituto chiesta urgentemente dallo stesso Boeri. "La faremo e la faremo velocemente", ha detto il ministro, non specificando però se allo scopo sarà utilizzato il decreto legge.

Il professore bocconiano, responsabile anche del portale di informazione e approfondimento economico, LaVoce.info, ha chiesto che l'Inps possa dotarsi di un cda in grado di decidere rapidamente e per questo la riforma dovrebbe avere un carattere di urgenza e essere attuata contestualmente alla nomina del presidente, che avverrà ufficialmente dopo un altro passaggio in Consiglio dei ministri e il decreto del nuovo presidente della Repubblica.

Fabrizio Aurilia

 IL PUNTO SU...

Se ha senso il danno da perdita del bene vita

In attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla ammissibilità del danno tanatologico, una sentenza di dicembre si pone come caso in controtendenza rispetto alla linea giurisprudenziale più comunemente condivisa

Non ci piace farlo, ma ci sembra giusto che la ribalta del primo contributo del 2015 di questa rubrica sia data a una decisione giurisprudenziale di basso contenuto giuridico.

Questo non perché vogliamo aprire l'anno con una nota necessariamente negativa, ma perché auspichiamo che da questa base di partenza si possa solo *crescere di spessore giuridico e intellettuale*.

La Corte di Appello di Milano ha riconosciuto, in un caso di *medical malpractice*, il danno da *perdita del bene vita, iure hereditatis* a favore degli stretti congiunti di una donna venuta a mancare in conseguenza dell'errore clinico accertato.

Della risarcibilità del *bene vita*, quale voce di danno del tutto nuova nel panorama (pur già variegato e *generoso*, specie nel contesto comparativo dei nostri partner europei) che attinge al sistema di risarcimento del danno da morte, si è già dato un certo risalto anche su questo giornale (si vedano i nn. 514 e 533 del 2014).

In buona sostanza, la dottrina giurisprudenziale che sostiene questa voce di danno riscontra il fondamento della sua validità nel presupposto che la persona, che deceda per il fatto illecito del reo, maturi il diritto a richiedere il danno per la privazione della vita, essendo quest'ultimo un diritto primario della persona.

Poco conta che la persona deceduta maturi tale danno nell'istante in cui (morendo) perda la titolarità soggettiva a richiedere il danno stesso nel nostro ordinamento; poco conta anche il fatto che la vittima non potrà mai godere delle (ingenti) somme a lei riconosciute a titolo di risarcimento, perché di ciò beneficeranno gli eredi (ben 300 mila euro in questo caso, oltre al danno già riconosciuto ai congiunti personalmente).

Nel panorama giurisprudenziale, che costituisce l'ossatura del nostro sistema di risarcimento del danno alla persona, l'unica sentenza favorevole a tale (piuttosto debole) impianto giuridico è quella depositata dalla III sezione della Cassazione il 23 gennaio 2014 (n. 1361), mentre tutte le precedenti (e alcune successive) dello stesso organo giurisdizionale sono sempre state (per le ragioni appena sopra evidenziate) di segno negativo.

Non si cura di tale unicità di precedente la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 4307 depositata in data primo dicembre 2014, sposandone integralmente la motivazione riportata in ampi stralci a sostegno del proprio convincimento; non si cura il Collegio della totale contrarietà di tutta la giurisprudenza di legittimità e pressoché di merito in ordine a tale voce di danno; non si preoccupa il giudicante di accogliere una voce di danno che si traduca di fatto di una doppia liquidazione a favore dei medesimi soggetti (gli eredi della vittima) e dell'inesistenza di alcun compenso percepibile dalla parte effettivamente danneggiata perché nel frattempo venuta a mancare.

(continua a pag. 2)





(continua da pag. 1)

L'AMBITO DI UN POSSIBILE ARBITRIO

Quello che però ci pare sconceri il fruitore di giustizia e l'osservatore del variegato mondo intellettuale che gravita attorno al sistema *danno alla persona* nel nostro Paese, è la apparente semplicità con la quale si possano spazzare venti anni di dottrina e di contributi giuridici di grande spessore che hanno portato sempre alla negazione di un danno, appiattendosi (per sentire comune, verrebbe da dire) alla singola decisione di segno opposto, come se la stessa avesse, in un colpo solo, cancellato le regole scritte e di diritto vivente del nostro sistema giuridico.

Aspettiamo da tempo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (udienza pubblica tenutasi lo scorso 17 giugno) decidano sulla ammissibilità dell'impianto giuridico che ha portato all'unica sentenza di segno positivo nel panorama contrario del nostro ordinamento (la n. 1361 sopra citata appunto).

La solidità del sistema giustizia, però, si regge anche sulla prudenza e sull'equilibrio di giudizio della funzione giurisprudenziale, per evitare che le legittime aspettative delle vittime si traducano in un *terno al lotto*, confidando che il potere equitativo della magistratura possa talvolta sconfinare (come ci pare nel caso in argomento) nel mero arbitrio.

Aspettiamo quindi con crescente trepidazione, il deposito della decisione che dovrà, si spera, risolvere la questione in modo definitivo, non tanto per limitare (non mai) il potere discrezionale dell'organo giudicante, ma per impedire (questo sì) che il libero apprezzamento del giudice sia confuso con la libertà di affrancarsi dalle istituzioni del diritto e dal solco tracciato dalla stessa giurisprudenza nomofilattica.

Filippo Martini,
Studio Mrv



Associazione Nazionale Agenti
Professionisti di Assicurazione

ANAPA

ENTRA A FAR PARTE DI ANAPA!

**INSIEME POSSIAMO
GUARDARE LONTANO!**

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

CLICCA QUI RINNOVARE

GLOSSARIO

Arbitrato

Forma di risoluzione delle controversie private, attuata senza dover ricorrere al contenzioso giuridico, il cui istituto è previsto dal Codice di Procedura Civile (artt. 806-840).

L'accordo che rimette la soluzione di eventuali controversie all'esito di un **arbitrato**, o **clausola compromissoria**, deve essere espresso chiaramente e non può mai essere presunto. Per questa ragione, i contratti di assicurazione e riassicurazione contengono solitamente una clausola di questo tipo, che definisce i dettagli del procedimento arbitrale e prevede compiti e limiti di operatività degli arbitri, anche in base al tipo di assicurazione trattato.

In caso di controversia, ciascuna delle parti nomina un arbitro e i due ne nominano a loro volta un terzo. Ogni decisione presa a maggioranza semplice dal **collegio arbitrale** così costituito sarà poi vincolante per le parti in causa.

Qualora il contratto non preveda espressamente l'elezione di un terzo arbitro e non vi sia accordo tra i due esistenti, sarà il Tribunale a nominarlo.



È importante sottolineare come il giudizio arbitrale, o **lodo**, sia un giudizio squisitamente privato, che costituisce un atto negoziale alternativo al giudizio civile e non può essere equiparato a una sentenza, a meno che esso non venga depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato emesso e venga quindi reso esecutivo con pronuncia del giudice competente.

In talune circostanze previste dalla legge, esso può essere comunque impugnato o revocato. Per quanto esso sia di uso comune, inoltre, non è applicabile in tutte le circostanze: ad esempio, è vietato il ricorso all'arbitrato nell'ambito del diritto di famiglia.

In base alle modalità di svolgimento della procedura, si distinguono diversi tipi di arbitrato.

I più comuni sono quello **rituale**, nel corso del quale gli arbitri si attengono alle norme del Codice di Procedura Civile, e quello **irrituale**, nel quale gli arbitri stabiliscono essi stessi le modalità di svolgimento della procedura.

Com'è prevedibile, quest'ultimo tipo di arbitrato non può essere reso esecutivo dalla pronuncia di un Tribunale e assumere la forza di un atto giuridico, come può accadere invece per l'arbitrato rituale.

Un'istituto che riveste un ruolo piuttosto rilevante, soprattutto in ambito riassicurativo, per le caratteristiche di respiro tipicamen-

te globale della pratica della riassicurazione, è quello dell'**arbitrato internazionale**, che riguarda le controversie a carattere transnazionale, ove le parti contrattuali abbiano sede o domicilio in Stati diversi.

In Italia, la riforma attuata con il Dlgs. 2.2. 2006 n.40 ha abrogato gli articoli del Codice di Procedura Civile che disciplinavano l'arbitrato internazionale (artt.832-838).

Pertanto, la nozione di arbitrato internazionale si ricava oggi dalla disposizione di cui all'art. 830, aggiornata dalla riforma del 2006, che prevede che una delle parti, alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria, risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero.

Ovviamente, la natura di questo tipo di istituto può comportare problemi di sovrapposizione e di coordinamento tra diverse fonti di origine e di natura diversa: dalle convenzioni internazionali alle legislazioni nazionali. Di vitale importanza è dunque che le parti redigano testi di clausole compromissorie completi, validi ed efficaci, onde ridurre al minimo il ricorso, in via integrativa o interpretativa, a ulteriori fonti e riferimenti normativi, finendo con lo spogliare l'istituto stesso di ogni efficacia.

Cinzia Altomare,
Gen Re

NEWS DA WWW.INSURANCETRADE.IT

Russell Walls nel cda di Aviva Italia holding



Aviva ha annunciato l'ingresso di **Russell Walls** (foto) e **Chiara Burberi** all'interno del cda di Aviva Italia holding. In particolare, Walls è candidato a diventare il nuovo presidente del cda, a partire da aprile 2015, quando **Cesare Brugola** lascerà il testimone; Chiara Burberi diventerà presidente del *risk committee* e membro dell'*audit committee*. Confermata la presenza di **Emilio Barucci** all'interno del board di Aviva Italia holding: sarà alla guida del *remuneration committee* e membro del *risk* e dell'*audit committee*. "Ora è il momento di focalizzarsi su un ulteriore sviluppo e sulla crescita della nostra rete - ha spiegato **David McMillan**, ceo di Aviva Europe - e sono certo che Russell e Chiara sapranno supportare e dare nuovi stimoli a **Patrick Dixneuf** e al management team".

INSURANCE
REVIEW 

Strategie e innovazione per il settore assicurativo



Abbonati su
www.insurancetrade.it/abbonamenti

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 28 gennaio di www.insurancetrade.it - Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 - ISSN 2385-2577